

Minimalumsatz von 10,000 Fr.) nicht mehr als gesetzmässig erachtet werden könne und daher von den Handelsregisterämtern nicht mehr angewendet werden dürfe. Der Gesetzgeber hat es seinerzeit unterlassen, den Begriff der « Handels-, Fabrikations- oder andern nach kaufmännischer Art geführten Gewerbe » im Gesetze selber des näheren zu umschreiben; er bestimmte (in Art. 865 Abs. 4 OR) lediglich, dass die Inhaber solcher Gewerbe am Orte ihrer Hauptniederlassung zum Eintrag in das Handelsregister verpflichtet seien, ohne zu sagen, was unter einem derartigen Gewerbe zu verstehen sei. Doch fügte er bei: « Der Bundesrat trifft die erforderlichen Verfügungen, damit die Verpflichtung zur Eintragung in das Handelsregister überall gleichmässig erfüllt werde ». Darin liegt nun implizite eine Ermächtigung zur generellen Umschreibung derjenigen Betriebe, die als Gewerbe der vorgenannten Art der Eintragungspflicht unterstehen sollen. Bei dieser Rechtslage beschränkt sich aber vorliegend die Überprüfungsbefugnis des Bundesgerichtes darauf, ob sich die angefochtene Verordnungsbestimmung in der der Verwaltungsbehörde, d. h. in casu dem Bundesrat, durch das Gesetz gesteckten Grenze halte und diesem nicht zuwiderlaufe; ob sie an sich zweckmässig sei, kann hier jedoch nicht untersucht werden (vgl. statt vieler BGE 39 I S. 410/11 Erw. 2). Selbst wenn man nun auch — obwohl das Gesetz in Ermangelung jeglicher Definition hiefür keine positiven Anhaltspunkte gibt — annehmen wollte, der Gesetzgeber habe bei gewissen Gewerben die Eintragungspflicht vom Umfang der konkreten Betriebe (sei es mit Bezug auf den Umsatz oder das bestehende Warenlager) abhängig machen wollen, so stellt sich die Festsetzung der bezügl. Grenzen doch auf alle Fälle als eine blosse Zweckmässigkeitsfrage dar. Wenn daher der Bundesrat, trotz der an sich nicht bestreitbaren Änderung der Geldwertsverhältnisse, bis anhin es nicht für angezeigt erachtet hat, die fraglichen Ziffern entsprechend der eingetretenen Geldentwertung hinaufzusetzen, so mag

dies allenfalls unsachgemäss sein; eine Gesetzesverletzung, die das Verwaltungsgericht berechtigen würde, die Anwendbarkeit der fraglichen Vorschrift in concreto auszuschliessen oder die Bestimmung gar zu korrigieren, liegt darin jedoch nicht. Wollte man aber auch davon ausgehen, die in der HRegVO vorgeschriebenen Mindestanforderungen seien mit dem Sinn und Geist des Gesetzes nicht mehr vereinbar, d. h. nicht nur unzweckmässig, sondern direkt gesetzwidrig, so müsste doch auf alle Fälle der Betrieb des Beschwerdeführers, der unbestrittenermassen einen Jahresumsatz von 35,000 Fr. aufweist, als derart umfangreich erachtet werden, dass hier von einem Wegfall der Eintragungspflicht zufolge Bedeutungslosigkeit des Betriebes ohnehin nicht die Rede sein könnte.

**9. Sentenza 29 gennaio 1931 della II^a Sezione civile
nella causa Cattaneo e Antonini contro Ticino.**

L'atto d'aggiudicazione dei diritti spettanti ad un debitore in una comunione ereditaria non costituisce un titolo giuridico, in base al quale l'aggiudicatario possa chiedere l'iscrizione nel registro fondiario d'un diritto di proprietà sui fondi dipendenti dall'eredità.

La soluzione del quesito se la realizzazione dei diritti spettanti ad un debitore in una comunione ereditaria retta dal diritto cantonale debba essere fatta secondo le norme del regolamento del Tribunale federale 17 gennaio 1923 circa il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione, non spetta al giudice amministrativo, ma alle autorità a ciò designate dalla LEF.

Sunto dei fatti:

A. — In epoca anteriore all'entrata in vigore del codice civile svizzero mancò ai vivi certo Enrico Ferrari a Cagiallo lasciando eredi la moglie e cinque figli, i quali non divisero l'eredità. In progresso di tempo contro ognuno dei predetti eredi furono promosse delle esecuzioni, in ciascuna delle quali l'Ufficio esecuzioni e fallimenti di Lugano

ebbe a staggire la « quota parte » spettante all'escusso nella successione indivisa.

Essendo stato richiesto di vendere i beni pignorati, l'ufficio seguì la procedura indicata dal regolamento del Tribunale federale 17 gennaio 1923 concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione e pose all'incanto « le quote parti d'eredità » spettanti ai sei eredi, aggiudicandole, il 18 marzo 1930, a Bernardo Cattaneo e a Piero Antonini. Costoro chiesero d'essere iscritti nel registro fondiario quali proprietari dei fondi di compendio dell'eredità del fu Enrico Ferrari producendo a sostegno della richiesta i verbali d'incanto e degli estratti dei registri censuari comunali, ma l'Ufficio dei registri di Lugano respingeva l'istanza perchè mancante di un titolo giuridico valido e quindi non conforme all'art. 965 CC.

B. — Il rifiuto fu, con decisione 8 settembre 1930, confermato dal Dipartimento di Giustizia del Cantone Ticino, adito quale Autorità di Vigilanza.

C. — Bernardo Cattaneo e Piero Antonini hanno interposto ricorso di diritto amministrativo chiedendo al Tribunale federale di dichiarare l'Ufficio dei registri di Lugano incompetente a sindacare la procedura seguita dall'Ufficio esecuzioni e d'ordinare l'iscrizione della mutazione al loro nome.

I Dipartimenti federale e cantonale di Giustizia propongono la reiezione del ricorso.

Considerando in diritto :

1. — ...

2. — Condizione prima di un'iscrizione nel registro fondiario è l'esistenza d'un titolo giuridico il quale conferisca all'interessato un diritto suscettibile d'essere iscritto. Nella fattispecie tale titolo è dai ricorrenti ravvisato nelle aggiudicazioni, fatte loro dall'Ufficio esecuzioni di Lugano, delle « quote parti d'eredità » spettanti agli eredi del fu Enrico Ferrari. A torto chè, come giustamente ha osservato l'autorità cantonale di ricorso, queste aggiudicazioni

non hanno conferito loro alcun diritto reale, ma, giusta l'art. 11 del regolamento 17 gennaio 1923 concernente la realizzazione di diritti in comunione, solo la facoltà d'esigere la parte spettante ai debitori nella liquidazione della comunione ereditaria. Nè tale diritto diventa reale pel fatto che in concreto non una, ma tutte le quote di liquidazione furono aggiudicate ai ricorrenti. Esso non può pertanto essere iscritto nel registro fondiario in cui, secondo l'art. 958 CC, sono da iscriversi le proprietà, le servitù, gli oneri fondiari ed i diritti di pegno. L'autorità cantonale ha quindi respinto con ragione il gravame e la sua decisione è conforme alla giurisprudenza costantemente seguita in merito dal Consiglio federale allorchè era Autorità di Vigilanza del registro fondiario (cfr. F.F. ed. fr. 1913-I-125 ; 1917-IV-333 ; 1918-II-213 ; 1919-II-447).

Quanto al quesito se la realizzazione dei diritti appartenenti ad un debitore in una comunione ereditaria retta dal giure ticinese debba essere fatta secondo le norme del regolamento 17 gennaio 1923 circa il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione, o secondo gli art. 133 e ss. della legge sull'esecuzione e sul fallimento, la soluzione ne spetta alle autorità a ciò designate da questa legge e non al giudice amministrativo.

Il Tribunale federale pronuncia :

Il ricorso è respinto.